



Div. I - Rip. VI - Settore III
Modifiche di Statuto e Regolamenti

Università "Tor Vergata"
00133 - 00145 - Roma
Tel. 06/770111
Fax 06/770112
E-mail: ROMA_06/12/0011
Segreteria: 06/77011

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana del 21 dicembre 2011 – serie generale – n. 296;

VISTO il "Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca" ed in particolare l'art. 6;

VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia del giorno 12 settembre 2012 col quale è stato approvato il Regolamento del Dipartimento stesso

DECRETA

E' emanato il Regolamento del Dipartimento di Biologia, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

IL RETTORE

Prof. Renato Lauro

IL PRORETTORE VICARIO

Prof. ...

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

ART. 1

1. Il Dipartimento di biologia, istituito con decreto del Rettore n. 996 del 10/04/2012, è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per progetti, con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.
2. Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall'Amministrazione centrale. Esso promuove e coordina le attività nel settore di competenza, fermo restando la libertà di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore che ad esso afferisce con il diritto di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari.
3. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.
4. Al Dipartimento di biologia afferiscono corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di diploma, master di primo e di secondo livello, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.
5. Il Dipartimento può afferire a una facoltà costituita insieme ad altri dipartimenti della medesima macroarea.
6. Il Dipartimento ha autonomia culturale e gestionale secondo le norme previste dal comma 1 dell'art. 13 dello Statuto dell'Ateneo.

ART. 2

1. Per garantire libertà di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, essi hanno la facoltà di esprimere la preferenza per un dipartimento diverso da quello di appartenenza indicandone la motivazione.

ART. 3

2. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta, il Consiglio.

ART. 4

1. Il Direttore del dipartimento è eletto secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 8, dello Statuto dell'Ateneo e dall'art. 3, comma 7, del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca di Ateneo e ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del medesimo Regolamento.
2. Il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di suo impedimento o di assenza.



ART. 5.

1. La Giunta è organo esecutivo, non deliberante, che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni in base all'art. 13, comma 9, dello Statuto dell'Ateneo.

2. Componenti della Giunta sono:

- il Direttore;
- il Vicedirettore;
- i Coordinatori dei corsi di studio di riferimento;
- i Coordinatori, docenti del Dipartimento, di corsi di studio interdipartimentali afferenti al Dipartimento in base all'art. 12, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca;
- i Direttori delle scuole di specializzazione del Dipartimento;
- i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca del Dipartimento;
- il 15% del personale docente del Dipartimento (professore ordinario, associato e ricercatore a tempo determinato o indeterminato), in base all'art. 5 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo, così individuato: almeno un docente per ciascuno dei macrosettori del Dipartimento con numero di rappresentanti minore di 20, in numero almeno di due se maggiore di 20, se non rappresentato dai precedenti componenti; almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie di docenti;
- un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- un rappresentante degli studenti.

3. Per quanto riguarda il rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e il rappresentante degli studenti, l'elettorato passivo è limitato ai rappresentanti di tale personale eletto nel Consiglio di dipartimento.

4. I docenti membri della Giunta sono eletti da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento.

5. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili ad esclusione della rappresentanza degli studenti con durata di due anni purché regolarmente iscritti all'anno accademico.

6. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

7. La Giunta è convocata dal Direttore di regola ogni mese.

8. Ciascun componente del Dipartimento può chiedere al Direttore di porre all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta questioni specifiche.

ART. 6

1. Il Consiglio di dipartimento, la cui composizione è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo e dall'art. 4 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, ha le attribuzioni previste dall'art. 4 dello stesso Regolamento.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore; è convocato via posta elettronica e la convocazione pubblicata sul sito web del Dipartimento, di regola ogni mese, con l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. È altresì convocato a richiesta di

almeno un terzo dei suoi componenti, che propongano uno specifico punto all'ordine del giorno.

3. Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento elegge nel Consiglio i propri rappresentanti in numero pari a uno ogni cinque unità (o frazione di cinque) tra il personale assegnato a tempo pieno al Dipartimento.

4. Alle riunioni del Consiglio partecipano una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti secondo l'art. 13, comma 11, dello Statuto di Ateneo.

5. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare, su proposta del Direttore, l'istituzione di commissioni istruttorie.

7. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senzache la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

8. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

10. Il verbale della riunione sarà allegato all'ordine del giorno del Consiglio successivo, seduta nella quale avverrà la approvazione; successivamente verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

ART. 7

1. Per quanto concerne la partecipazione da parte dei docenti di Dipartimento a corsi interdipartimentali si rimanda agli articoli 12 e 13 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo.

2. A ogni corso di studio del Dipartimento o ivi afferente è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di dipartimento ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Al Dipartimento afferiscono i corsi di dottorato, master universitari e scuole di specializzazione disciplinate dagli artt. 16-20 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo.

ART. 8

1. Il Dipartimento può attivare specifici centri funzionali interni con possibilità di prestazione dei propri servizi, con addebito dei costi, anche verso altri centri gestionali di Ateneo.

2. Nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo, il Dipartimento può promuovere iniziative di *spin off* o di *start up* per consentire opportunità di inserimento nell'ambito lavorativo.

ART. 9

1. Il Dipartimento può proporre, a maggioranza qualificata dei propri membri, il conferimento del titolo di "Professore emerito" ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato

h

almeno venti anni di servizio in tale qualità alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il titolo di "Professore onorario" potrà essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il conferimento è proposto, in casi eccezionali, tenuto conto dell'eccellenza della produzione scientifica, dell'attività didattica e dei servizi resi all'Ateneo. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato accademico, secondo le regole stabilite dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo.

2. I Professori emeriti e onorari non sono componenti del Consiglio di dipartimento, non hanno titolo ad occupare spazi del Dipartimento, ma hanno diritto a mantenere l'affiliazione.

3. Il Consiglio può, a maggioranza assoluta, decidere il coinvolgimento di tali figure in attività didattiche integrative, a titolo gratuito, del Dipartimento.

4. Il Dipartimento può proporre inoltre il conferimento di lauree *honoris causa* secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.

ART. 10

1. Per quanto non precisato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo ed altri Regolamenti di Ateneo.

ART. 11

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale.

2. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di dipartimento.

3. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.

R